



**Federazione delle ONG
della Svizzera italiana**

Piazza Molino Nuovo 15
6900 Lugano, Svizzera
T. +41 91 924 92 70
info@fosit.ch
www.fosit.ch

Nuovi obblighi di trasparenza delle associazioni

Iscrizione nel Registro di commercio

Associazione ≠ Fondazione

- Le **associazioni** sono organizzazioni incentrate sulla persona. Un'associazione è un'unione di diverse persone per uno scopo comune. Con l'associazione esse costituiscono una persona giuridica, ossia un soggetto di diritto indipendente e autonomo. L'associazione deve avere uno statuto in forma scritta e organi come l'assemblea dei soci e la direzione, che decidono e agiscono in suo nome.
- Le **fondazioni** sono organizzazioni incentrate sul capitale. Sono costituite intorno a dei beni destinati al conseguimento di un fine particolare. La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. **Deve essere iscritta nel registro di commercio.** È sottoposta all'Autorità federale di vigilanza. È diretta dal Consiglio di Fondazione

Membri FOSIT

- **Associazioni: 46**
- **Fondazioni: 10**

Nuovi obblighi di trasparenza delle associazioni

Il 19 marzo 2021 il Parlamento federale ha approvato la revisione della **legge sul riciclaggio di denaro (LRD)**.

Tale revisione prevede un ulteriore rafforzamento del dispositivo di difesa della Svizzera nella **lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo**.

A partire dal 1° luglio 2024, le associazioni che partecipano alla raccolta e distribuzione di fondi a scopo benefico all'estero dovranno essere registrate presso il registro di commercio.

Ciò è in risposta alle nuove richieste federali riguardanti la trasparenza dei finanziamenti delle ONG.

Obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 61 CC e 90 cpv. 2 ORC)

In precedenza, solo le associazioni che svolgevano attività commerciali o che, a causa della loro importanza economica, erano soggette all'obbligo di revisione, dovevano essere iscritte nel registro di commercio.

Il nuovo art. 61 cpv. 2 n. 3 CC estende l'**obbligo di iscrizione alle associazioni che direttamente o indirettamente raccolgono o distribuiscono fondi all'estero per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.**

Obbligo di iscrizione nel registro di commercio (art. 61 CC e 90 cpv. 2 ORC)

art. 61 cpv. 2

L'iscrizione è obbligatoria se l'associazione:

1. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d'indole commerciale;
2. sottostà all'obbligo di revisione.
3. **raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all'estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali.**

^{2ter} Il Consiglio federale **può esonerare le associazioni di cui al capoverso 2 numero 3 dall'obbligo di iscrizione segnatamente se, in base all'importo, alla provenienza, alla destinazione o all'impiego previsto dei fondi raccolti o distribuiti, esse presentano un rischio esiguo di essere sfruttate per scopi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.**

Criteria

Affinché un'associazione sia soggetta al nuovo obbligo di iscrizione, devono essere soddisfatti cumulativamente tre criteri:

1. Criterio della raccolta o distribuzione di fondi per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali

Tutti i contributi il cui scopo principale è sostenere l'associazione o le sue opere di bene sono considerati raccolta di fondi, indipendentemente dal fatto che siano sollecitati o meno e a prescindere dal contesto, dall'identità o dal numero dei donatori o dal tipo di raccolta (per strada, per posta, porta a porta, per telefono, via e-mail o via Internet).

Le distribuzioni di fondi comprendono tutti i contributi versati dall'associazione senza controprestazione, con lo scopo di fornire un aiuto al beneficiario, compresi i contributi in natura e la fornitura di servizi.

Criteria

2. Attività principale

solo le associazioni che raccolgono o distribuiscono prevalentemente fondi sono soggette all'obbligo di iscrizione. Ciò è il caso quando i fondi raccolti costituiscono una parte sostanziale dei mezzi dell'associazione, o quando i fondi distribuiti assorbono una parte sostanziale delle sue risorse. Al contrario, per le associazioni che raccolgono donazioni minori o occasionali non è previsto l'obbligo di iscrizione.

3. Fondi raccolti o distribuiti all'estero

questo criterio è soddisfatto se i fondi transitano all'estero. Le associazioni esclusivamente locali, i cui donatori e beneficiari si trovano in Svizzera, non adempiono questi criteri.

Eccezioni

Sono previste alcune **eccezioni all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio.**

Le associazioni che raccolgono o distribuiscono fondi sono **esentate dall'obbligo di iscrizione nel registro di commercio** a condizione che soddisfino le seguenti condizioni **cumulative**:

- **l'importo dei fondi raccolti negli ultimi due esercizi non deve superare una media annuale di CHF 100'000.-;**
- **l'importo dei fondi distribuiti negli ultimi due esercizi non deve superare la media annuale di CHF 100'000.-;**
- **tutte le distribuzioni del fondo devono essere effettuate attraverso un intermediario finanziario ai sensi della LRD; e**
- **l'associazione deve essere rappresentata da una persona in Svizzera.**



Obbligo di tenere un elenco dei soci (art. 61a CC)

Il nuovo art. 61a CC impone alle associazioni che hanno l'obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio di tenere un **elenco dei loro soci**, con l'indicazione del nome e cognome o della ditta nonché dell'indirizzo dei soci, in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

Le informazioni su ciascun socio e gli eventuali documenti giustificativi dell'elenco devono essere conservati per almeno cinque anni a contare dalla cancellazione del socio dall'elenco. L'associazione deve inoltre conservare le copie delle diverse versioni degli elenchi dei soci.

L'elenco dei soci deve essere tenuto e gestito secondo i principi della nuova Legge sulla Protezione dei Dati (nLPD).

Obbligo di avere un rappresentante in Svizzera (art. 69 cpv. 2 CC)

Secondo il nuovo art. 69 cpv. 2 CC, tutte le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio devono ora essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera che deve avere accesso all'elenco dei soci.

L'esigenza in materia di domicilio può essere soddisfatta anche ricorrendo a più di una persona. In caso di inadempienza, l'associazione presenta una lacuna nell'organizzazione ai sensi dell'articolo 69c CC e si espone alle conseguenze previste da tale disposizione.

Termine transitorio

Secondo l'art. 6b bis Tit. fin. CC e 181b ORC le associazioni esistenti hanno tempo fino al **30 giugno 2024** per adeguarsi ai requisiti del nuovo diritto. Fino ad allora, le associazioni esistenti soggette al nuovo obbligo di iscrizione devono richiedere l'iscrizione nel registro di commercio. Come le altre associazioni soggette all'obbligo di iscrizione, anche queste dovranno rispettare l'obbligo di tenere un elenco dei propri membri e di avere un rappresentante domiciliato in Svizzera. Le associazioni già iscritte che non hanno un rappresentante in Svizzera dovranno designarne uno o produrre la dichiarazione di non assoggettamento prevista dall'art. 92 lett. j ORC.

Le associazioni costituite dopo il 31 dicembre 2022 sono immediatamente soggette al nuovo diritto.

Procedura d'ufficio

Le associazioni che non hanno richiesto l'iscrizione entro il termine del 30 giugno 2024 saranno soggette a una procedura di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 938 CO. Tuttavia, le autorità del registro di commercio non sono tenute a cercare attivamente le associazioni soggette all'obbligo di iscrizione. A partire dal 1° luglio 2024, le associazioni iscritte nel registro di commercio che non hanno un rappresentante in Svizzera e che non hanno presentato la dichiarazione di non assoggettamento con l'iscrizione saranno considerate carenti nella loro organizzazione. Secondo l'art. 939 CO, l'ufficio del registro di commercio dovrà diffidarle a porre rimedio alla situazione, assegnando loro un termine. In mancanza di una reazione, l'ufficio del registro di commercio si rivolgerà al tribunale per le misure necessarie.

Procedura d'iscrizione e relativi costi

Ad eccezione delle firme autenticate delle persone aventi diritto di firma, la documentazione necessaria per poter effettuare l'iscrizione al Registro di Commercio prevede documenti che un'associazione deve in ogni caso produrre e conservare a prescindere dalla sua iscrizione nel registro di commercio (in particolare **verbali assembleari, statuti e dichiarazioni di accettazione della carica dei membri di comitato**).

Per quanto concerne gli emolumenti, si rileva che **i costi per una nuova iscrizione di un'associazione nel registro di commercio ammontano a fr. 280 come emolumento base, fr. 20 per l'iscrizione di ogni membro di comitato, fr. 20 per ogni diritto di firma e fr. 30 per il domicilio legale.**

Emolumenti in materia di registro di commercio

- 1.5. Associazioni

Descrizione	Fr.
Prima iscrizione	280.–
Iscrizione, modifica o cancellazione dei dati relativi a una persona o alla sua funzione	20.–
Iscrizione, modifica o cancellazione del diritto di firma di una persona	20.–
Iscrizione, modifica o cancellazione del domicilio legale o di un domicilio supplementare	30.–
Trasferimento della sede, sempreché gli statuti non prevedano una sede fissa	30.–
Modifiche degli statuti	110.–
Iscrizione, modifica o cancellazione dell'ufficio di revisione	30.–
Scioglimento	70.–
Revoca dello scioglimento	140.–
Cancellazione	80.–

<https://www.fedlex.admin.ch/>

Procedura per l'iscrizione o la modifica di un'associazione nel registro di commercio

<https://www4.ti.ch/di/dg/rf/sportello/formulari-rc>

Documenti necessari:

- Formulario «Notificazione» RC + Modulo dati personali.
- Verbale dell'assemblea dei soci.
- Verbale del consiglio dei soci.
- Statuto dell'Associazione.
- Dichiarazione attestante che l'ente giuridico non persegue un fine economico.

The image shows two overlapping forms from the Swiss Commercial Register (RC) for the Canton of Ticino. The top form is titled "Notificazione di modifica di associazione" and the bottom one is "Notificazione di associazione". Both forms are issued by the Ufficio del registro di commercio in Lugano. The forms include sections for: 1. Mittenza (Name and address), 2. Nome (Name), 3. Data della nascita (Date of birth), 4. Scopo (Purpose), 5. Sede e domicilio legale (Registered office and legal domicile), and 6. Mezzi responsabilità personale dei soci, obblighi di versamenti supplementari dei soci (Means of personal liability of members, supplementary contribution obligations). The bottom form also includes a section for "Contributi dei soci, ruoli del patrimonio sociale e ruoli dell'attività commerciale" (Member contributions, social assets, and commercial activities).



Procedura per l'iscrizione o la modifica di un'associazione nel registro di commercio

<https://www4.ti.ch/di/dg/rf/sportello/formulari-rc>

La notificazione, così come tutti i moduli dei dati personali, devono essere firmati in originale su tutte le pagine. La prima pagina della notificazione deve indicare il numero delle persone da iscrivere nel registro di commercio. Per ogni persona da iscrivere deve essere compilato un modulo relativo ai “dati personali”.


Le firme dei membri dell'organo di direzione (comitato) sulla notificazione devono essere autenticate. Lo stesso vale per le firme delle altre persone autorizzate a rappresentare l'associazione. L'autenticazione della firma può avvenire direttamente presso l'Ufficio del registro di commercio oppure può essere eseguita da un notaio o dal segretario comunale del comune di domicilio (art. 24 LAC).



Procedura per l'iscrizione o la modifica di un'associazione nel registro di commercio

<https://www4.ti.ch/di/dg/rf/sportello/formulari-rc>

In caso di dimissioni o disdetta (della funzione, del diritto di firma, o del recapito) è necessario comprovare la fine del rapporto giuridico. Di norma devono essere prodotte copia delle dimissioni e copia della ricevuta postale comprovante l'invio. Alternativamente può essere prodotto il verbale dell'assemblea dei soci, dal quale emerge che la stessa ha preso atto delle dimissioni quale membro del comitato, oppure verbale del comitato che ha preso atto delle dimissioni quale direttore (procuratore...).





**Federazione delle ONG
della Svizzera italiana**

Piazza Molino Nuovo 15
6900 Lugano, Svizzera
T. +41 91 924 92 70
info@fosit.ch
www.fosit.ch



Ufficio del registro di commercio

Contatti

*Via Tognola 7
6710 Biasca*

Segreteria

*tel. +41 91 816 29 81
fax +41 91 816 29 89
di-rc@ti.ch*

Capo ufficio

Andrea Porrini

Non esitate a contattarci.

Per qualsiasi domanda o richiesta d'informazioni potete rivolgervi direttamente a: *Riccardo Brega (rbrega@fosit.ch)*.

Grazie per l'attenzione.

Il Segretariato FOSIT

